

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 20/01/2026

FATTO

La ricorrente espone di aver stipulato il 04.05.2022 un contratto di locazione di una cassetta di sicurezza presso una filiale dell'intermediario. In data 25.10.2024, la filiale subiva una rapina che coinvolgeva anche la cassetta di sicurezza, la quale veniva forzata e svuotata dell'intero contenuto, consistente secondo la ricorrente in € 75.000,00 in contanti. Presentata la denuncia/querela, la cliente ha chiesto il ristoro integrale del danno subito all'intermediario, che tuttavia, richiamando le condizioni contrattuali che prevedono una limitazione di responsabilità entro l'importo di un massimale pari a € 10.000,00, ha provveduto al versamento soltanto del detto importo.

La ricorrente chiede dichiararsi la nullità o inefficacia della clausola di limitazione della responsabilità, per violazione dell'art. 1229 c.c. e dell'art. 33 del Codice del Consumo e *“per l'effetto, ritenere l'intermediario tenuto a risarcire l'intero danno alla ricorrente, versando in favore della stessa la differenza ancora dovuta, pari a 65.000,00 euro”*.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso volto ad ottenere non l'accertamento di un diritto bensì la condanna al pagamento di una somma di denaro della cui esistenza non sussisterebbe prova concreta.

Nel merito, ha contestato la propria responsabilità richiamando l'art. 2 del contratto stipulato con la cliente secondo cui il contenuto della cassetta è assicurato per un massimale di € 10.000,00, con divieto di introdurre valori eccedenti tale somma. Precisa che un cliente ha la facoltà di immettere nella cassetta anche beni di valore superiore, ma in tale caso deve comunicare per iscritto alla banca l'eventuale inadeguatezza di detto massimale in relazione ai valori depositati. Contesta che, nella specie, la cliente ha violato tale limite e che solamente dopo l'accadimento criminoso ha dichiarato che nella cassetta sarebbe stata contenuta la somma di € 75.000,00 in contanti, rilevando che tale dichiarazione in ogni caso non ha valore di prova.

DIRITTO

Il Collegio esamina in primo luogo l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'intermediario, secondo cui la richiesta della ricorrente sarebbe volta ad ottenere una pronuncia costitutiva, consistente nella *"condanna al pagamento di una somma di denaro, che controparte asserisce sia stato contenuto nella cassetta di sicurezza e perciò sottratto dai rapinatori, ma della quale effettiva esistenza, o quantomeno consistenza, controparte non ha fornito alcuna prova concreta"*.

Come noto, le Disposizioni ABF circoscrivono la cognizione dell'Arbitro all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà e non comprendono pronunce di natura costitutiva né condanne a un *facere* infungibile; è inoltre richiesto che la domanda sia sufficientemente determinata, senza riversare sul Collegio un'attività meramente consulenziale.

Nel caso di specie, si rileva che la domanda di parte ricorrente è articolata, da un lato, in una richiesta di accertamento dichiarativo della nullità o inefficacia di una clausola contrattuale e, dall'altro, in una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro determinata, che non ha pertanto ad oggetto un *"facere infungibile"*. Non si verte, pertanto, né in ipotesi di pronuncia costitutiva in senso proprio, né in una domanda priva dei requisiti minimi di determinatezza. Quanto alle contestazioni relative alla prova del contenuto della cassetta, esse attengono al merito e non all'ammissibilità della domanda.

Deve inoltre escludersi che la denuncia presentata in sede penale integri, di per sé, una causa ostativa alla cognizione dell'Arbitro ai sensi delle Disposizioni ABF, secondo cui *"non possono essere [...] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 [...]"* (cfr. Sez. I, Par. 4) e che *"[...] qualora la controversia sia sottoposta dal ricorrente all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile."* (cfr. Sez. VI, par. 2). Al riguardo, è stato infatti precisato in più occasioni come *"la denuncia/querela non sia di ostacolo alla proposizione del ricorso avanti all'ABF quando le due distinte procedure (avanti l'A.G.O e avanti l'ABF) si rivolgono a soggetti e condotte diverse (cfr., ex multis, Collegio di Milano n. 104817/17, Collegio di Milano n. 10552/17, Collegio di Roma n. 6540/2016 e più di recente Collegio di Milano, decisione n. 27081/18 e Collegio di Bologna, decisione n. 17376/18)"* (Collegio di Milano, decisione n. 9782/2019). Anche da ultimo, codesto Collegio ha precisato che *"in base alla lettera ed allo spirito delle Disposizioni ABF, deve escludersi l'ammissibilità del ricorso avanti all'ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria penale, anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità. La ricorrenza di tale causa di*

inammissibilità è stata invece esclusa nel caso in cui l'anteriore proposizione dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda sottoposta all'Arbitro, non coinvolge l'intermediario convenuto bensì un terzo soggetto e ha ad oggetto un titolo di responsabilità diverso da quello evocato nel giudizio ordinario, non sussistendo alcun rapporto di coincidenza né soggettiva né oggettiva fra i due giudizi e non potendosi dunque concepire alcun rapporto di alternatività fra i medesimi (si rinvia, tra le tante pronunce, al Collegio di Bologna, decisione n. 7664 del 13 maggio 2022)" (Collegio di Milano, decisione n. 7323/2024; v. anche Collegio di Roma, decisione n. 3540/2020 e decisione n. 1055/2011).

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta l'instaurazione di un giudizio tra le medesime parti avente identico *petitum* e *causa petendi*, né emerge una coincidenza soggettiva e oggettiva tale da determinare una preclusione ai sensi delle disposizioni ABF.

L'eccezione preliminare va quindi respinta.

Nel merito, il servizio delle cassette di sicurezza è disciplinato dagli artt. 1839-1841 c.c.. In particolare, ai sensi dell'art. 1839 c.c., la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito. Secondo un orientamento consolidato, il furto o la rapina rientrano tra i rischi tipici e prevedibili del servizio e non integrano, di per sé, il caso fortuito idoneo ad esonerare l'intermediario dalla responsabilità; grava quindi sulla banca l'onere di dimostrare che l'inadempimento sia dipeso da causa a essa non imputabile. Nel caso concreto, inoltre, dagli atti di indagine prodotti risulta che l'accesso dei rapinatori potrebbe essere stato agevolato da una prassi operativa gravemente carente sotto il profilo della sicurezza, consistente nel lasciare aperta una porta di emergenza, bloccandola con un oggetto, al fine di consentire ai dipendenti di uscire per fumare. Tale condotta, descritta come prassi consolidata e riscontrata anche mediante l'analisi dei filmati di sicurezza, è idonea a configurare una grave carenza nelle misure di custodia dei locali destinati a ospitare le cassette di sicurezza, rafforzando il giudizio di responsabilità dell'evento all'intermediario. Né rileva la previsione contrattuale invocata dall'intermediario, costituita dall'art. 2 del "Contratto Cassetta Sicurezza" che prevede: *"L'utente prende atto che il contenuto della cassetta di sicurezza è assicurato per un massimale di Euro 10.000,00.- (diecimila/00) per danni che dovessero derivargli dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla distruzione degli oggetti contenuti nella cassetta. È fatto divieto al cliente di introdurre valori eccedenti la predetta somma. È fatto obbligo al cliente comunicare per iscritto alla banca l'eventuale inadeguatezza di detto massimale in relazione ai valori depositati. In caso di omessa comunicazione i danni per insufficiente copertura assicurativa sono a carico dell'utente. La responsabilità della Banca è limitata alla somma assicurata, fatto salvo i casi di dolo e colpa grave della Banca, limitatamente alle conseguenze dirette di tale dolo o colpa grave"*.

Nel caso in esame, attesa la presenza di elementi idonei a integrare una colpa grave dell'intermediario nell'adempimento degli obblighi di custodia, detta clausola non può essere opposta dall'intermediario per limitare il risarcimento, pena la violazione dell'art. 1229 c.c., secondo cui *"E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave"*. Inoltre, trattandosi di contratto concluso tra professionista e consumatore, essa appare vessatoria, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), in quanto idonea a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 2535/2023; Collegio di Torino, decisione n.18140/2021).

Resta, tuttavia, da esaminare il profilo del danno e della sua prova.

È principio costante che l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del danno grava sull'utente, sebbene tale onere possa essere assolto anche mediante presunzioni semplici, in considerazione della natura riservata del contenuto delle cassette di sicurezza. *"In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la*

responsabilità della banca, l'onere della prova del danno subito grava sull'utente, sebbene sia all'uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali" (Cass., 27 luglio 2017, n. 18637).

"Nell'ipotesi di furto dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza presso la banca, basta la prova presuntiva per dimostrarne il valore. Il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo servizio bancario. Ne consegue la necessità di ricorrere alle deposizioni degli stretti familiari e a non sottovalutare o ignorare, se coerenti con l'insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, solo perché di provenienza unilaterale, dovendosi sempre tenere conto, nell'esame e selezione del materiale probatorio, della peculiarità di fatti da dimostrare" (Cass., 4 giugno 2012, n. 8945).

Nel caso di specie, la dichiarazione della ricorrente in sede di denuncia non è di per sé sufficiente a provare l'intero importo di € 75.000,00. Dalla documentazione investigativa emerge tuttavia un elemento presuntivo specifico e circoscritto: una dipendente della filiale, nelle sommarie informazioni rese, ha riferito di aver *"visto che dentro c'erano molti soldi in contanti, ricordo che una busta riportava la dicitura 13,500 e c'erano anche altre banconote dentro la cassetta, tutte da 100 Euro e 50 Euro"*. Tale dichiarazione, per provenienza e contenuto, costituisce un riscontro esterno idoneo a fondare una prova presuntiva limitata, ma non consente di ritenere dimostrata l'esistenza del maggior importo rivendicato.

Tenuto conto delle limitazioni istruttorie proprie del procedimento ABF e della necessità di ancorare la decisione a elementi probatori sufficientemente certi, il Collegio ritiene provata, in via presuntiva, la sottrazione di una somma pari a € 13.500,00. Poiché è pacifico tra le parti che l'intermediario abbia già corrisposto € 10.000,00 in applicazione del massimale assicurativo, residua un importo di € 3.500,00 che deve essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di risarcimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE